



CITTÀ DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 86	OGGETTO: Sentenza n. 84/2016 – Tribunale Ordinario di Tivoli – Sezione controversie lavoro. Proposta transattiva.
Del 19/05/2016	

L'anno duemilasedici, questo giorno diciannove del mese di maggio alle ore 18:30 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.		Presente	Assente
Angelo Lupi	Sindaco	X	
Rita Dappi	Assessore	X	
Mauro Rossi	“	X	
Silvia Mancini	“	X	
Giulio Beltramme	“	X	
Marco Taurone	“		X

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.LGS. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : I DIPARTIMENTO.	PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole, per le motivazioni di convenienza economica esposte nella proposta di delibera Dr. Giuseppe Scaramella
IN DATA: 19/05/2016	
RESPONSABILE DEL: Il Dipart.	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
IN DATA:	

Premesso che presso il Tribunale Ordinario di Tivoli – Sezione per le controversie del Lavoro è stata instaurata una controversia (RGN 1901/2010) tra Comune di Cave e [REDACTED] (ex dipendente comunale), relativa al rapporto di lavoro con questo ente;

Che con deliberazione di G.C. n.143 del 27/10/2015 ad oggetto “Comune di Cave/[REDACTED] Determinazioni”, l'amministrazione comunale ha avanzato una proposta transattiva, senza che la stessa costituisse acquiescenza;

Che detta proposta non ha avuto riscontro dalla controparte;

Che il Tribunale di Tivoli - Sezione per le Controversie del Lavoro ha emesso la sentenza n.84 relativa alla causa R.G. 1901/2010 promossa dal Sig. [REDACTED];

Che è stato chiesto all'Avv. Ruggero Frascaroli (legale che ha assistito l'ente durante l'iter giudiziario) un parere in ordine all'opportunità di impugnare la suddetta sentenza del Tribunale di Tivoli — Sez. Lavoro n. 84 del 29.1.2016 tra [REDACTED] e il Comune di Cave;

Che in base al parere del legale è opportuno rilevare in particolare:

- che pur accertando la illegittimità del contestato decreto sindacale di revoca del 26/08/2004 n. 14 e riconoscendo un parziale risarcimento dei danni al ricorrente, non ha confermato la proposta transattiva avanzata dallo stesso Giudice nel corso dell'udienza del 12.10.2015 al fine di commisurare la pretesa risarcitoria patrimoniale in maniera automatica all'intera durata della carica sindacale, con riduzione a sole tre mensilità, con evidente, rilevante limitazione della quantificazione del danno, quantomeno sotto tale profilo;
- nel merito, il Giudice ha ritenuto invero la revoca dell'incarico di Comandante della Polizia Municipale non sufficientemente motivata;
- che, in base alle argomentazioni sottese a tale decisione, con particolare riferimento alla legittimità del decreto di revoca, l'impugnabilità della sentenza, specificamente sotto il profilo del difetto di motivazione, sia soggetta a evidenti problematicità, proprio in ragione delle vicende processuali, così come rappresentate in giudizio;
- la sentenza presenta invece elementi di censura per un eventuale appello, ai fini della determinazione della misura del risarcimento del danno non patrimoniale, il riferimento acritico e del tutto automatico contenuto nella sentenza in esame, per come collegato all'esito della relazione medico legale; anche se va detto che, in linea di principio, il Giudice che intenda aderire alle conclusioni del proprio ausiliare non ha l'obbligo di precisare in modo specifico le ragioni di tale adesione, nonostante le puntualizzazioni rappresentate dalla parte; ove però, dette conclusioni siano contestate con specifiche censure mediante la produzione della consulenza tecnica di parte, il Giudice dell'eventuale gravame ha l'obbligo

di esaminare i rilievi suddetti, sia per verificarne la fondatezza disponendo il rinnovo della indagine, sia per disattenderli, sulla base di personali adeguate cognizioni, con convincente motivazione, pertanto, sotto tale aspetto, si potrebbe tutt'al più ottenere in appello una riduzione della percentuale di danno biologico, per riportarla a valori il più possibile prossimi al 10% (misura riconducibile alla quantificazione formulata dal nostro CTP) rispetto a quelli indicati nella misura del 18% dal CTU e poi riprodotti in sentenza, potendosi quindi prefigurare, a tutto voler concedere, una riduzione del danno non patrimoniale;

- criticità circa la prevedibilità dell'accoglimento integrale dell'appello, considerando ciò nell'alea normale di ogni azione giudiziaria; per cui, soppesando i pur necessari, ulteriori oneri ed esborsi, oltre ai tempi processuali (prevedibili in circa due o tre anni), non sarebbe da escludere, in alternativa, l'ipotesi di una soluzione transattiva;
- una ponderata scelta in senso transattivo, che attiene pur sempre alla sfera della discrezionalità amministrativa, oltre che per quanto sopra rilevato dovrà infine anche tenere in considerazione l'esclusione del rischio di vedersi nel frattempo eseguita in via coattiva la sentenza per l'intero;

Considerato quanto sopra esposto l'amministrazione comunale vuole valutare la possibilità di una transazione al fine di poter chiudere la vicenda nel senso di comportare un vantaggio economico per il Comune di Cave in base alle seguenti argomentazioni:

- riconoscimento del danno non patrimoniale per € 40.000,00 senza interessi;
- pagamento delle somme come da sentenza relative al danno patrimoniale di € 3.053,42 oltre rivalutazione e interessi, spese mediche di € 1.475,05 oltre interessi e spese di giudizio di € 5.103,00 oltre IVA e CPA, per un totale complessivo di circa 52.000,00 – 53.000,00 Euro a fronte di una somma complessiva come da sentenza di circa 79.000,00 Euro;
- in caso di appello nella migliore delle ipotesi, considerata una possibile riduzione del danno prossima alla proposta del CTP, e le ulteriori spese legali da dover sostenere, che in relazione a quanto in precedenza sostenuto per il proprio legale nel giudizio di primo grado, nonché in base a quanto quantificato dal giudice di primo grado per la controparte, tenendo conto che si tratta di un giudizio in corte di appello, possono essere stimate in circa €15.000,00, e pertanto si può stimare in circa €52.000,00 la somma complessiva che comunque dovrà essere sostenuta dall'ente in caso di riforma nel migliore dei casi della sentenza di primo grado; che comunque la corte di appello potrebbe anche accogliere la

proposta iniziale del ricorrente e quindi esporre l'amministrazione comunale ad una condanna più penalizzante; da considerare anche

- la previsione di un giudizio di appello che potrà durare circa 2 o 3 anni;

Che per quanto sopra esposto l'amministrazione comunale, con l'obiettivo di poter raggiungere un accordo che costituisca un vantaggio per l'ente in base a canoni di ragionevolezza economica, intende proporre u accordo transattivo;

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di stabilire che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
di proporre, per quanto il premissa motivato, in relazione alla controversia RGN 1901/2010 - Sentenza del Tribunale di Tivoli — Sez. Lavoro - n. 84 del 29.1.2016 tra ~~XXXXXXXXXX~~ e il Comune di Cave, la seguente proposta di transazione:

- riconoscimento del danno non patrimoniale per € 40.000,00 senza interessi;
- pagamento delle somme come da sentenza relative al danno patrimoniale di € 3.053,42 oltre rivalutazione e interessi, spese mediche di € 1.475,05 oltre interessi e spese di giudizio di €5.103,00 oltre IVA e CPA;
- pagamento dell'intera somma in due rate (50% entro giorni quindici dalla firma della transazione e ulteriore 50% entro ulteriori mesi due);
- risposta alla proposta di transazione entro giorni cinque dalla ricezione;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giosy Pierpaola Tomasello



IL SINDACO
F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 28 NOV 2016

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale



IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____

Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va